


COMUNE DI TORRETTA

Citta' Metropolitana di Palermo
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER INVALIDI E PER L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI AI DISABILI



Regolamento comunale per la concessione contrassegno parcheggio disabili



COMUNE DI TORRETTA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO E PER LA CONCESSIONE E L'ISTITUZIONE DI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI DISABILI

INDICE

CAPO I – FINALITA' E COMPETENZE

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

ART. 2 – Obiettivi

ART. 3 – Finalità

ART. 4 – Ufficio Competente

CAPO II – CONTRASSEGNO DISABILI

ART. 5 – Aveni diritto

ART. 6 – Modalità di utilizzo

ART. 7 – Agevolazioni per aveni diritto

ART. 8 – Divieti

ART. 9 – Rilascio Contrassegno Disabili Permanente

ART. 10 – Rinnovo Contrassegno Disabili Permanente

ART. 11 – Rilascio Contrassegno Disabili Temporaneo

ART. 12 – Rinnovo Contrassegno Disabili Temporaneo

ART. 13 – Sostituzione/Duplicato

ART. 14 – Smarrimento del Contrassegno

ART. 15 – Decadenza del Contrassegno

CAPO III – STALLI DI SOSTA PER DISABILI

ART. 16 – Definizione Area di Parcheggio

ART. 17 – Stalli di Sosta Generici per Disabili

ART. 18 – Stalli di Sosta Personalizzati per Disabili

ART. 19 – Soppressione di spazi di sosta riservati ai disabili

ART. 20- Ridotti spazi personalizzati di transito per carrozzelle per disabili o analoghi presidi.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 – Sanzioni

ART. 22– Disposizioni finali e transitorie

CAPO I – FINALITA' E COMPETENZE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le seguenti procedure:

- a) Il rilascio, il rinnovo, il duplicato e la sostituzione dei contrassegni per disabili, ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 181 del Nuovo Codice Della Strada e dall'Art. 381 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- b) L'istituzione e la rimozione degli stalli di sosta per disabili, generici o personalizzati (ad personam).

ART. 2 – Obiettivi

Il presente regolamento si prefigge il fine di poter contribuire a rafforzare:

- a) Il pieno rispetto della dignità umana e della libertà delle persone diversamente abili, nonché la piena integrazione nella società ed il raggiungimento della massima autonomia di ogni soggetto;
- b) La partecipazione alla vita pubblica e privata ed il godimento dei diritti civili, politici e patrimoniali di tutti i cittadini;
- c) La mobilità, l'accesso, la fruibilità e l'agibilità dei luoghi pubblici e privati da parte delle persone con ridotte capacità motorie, permanenti o temporanee e dei non vedenti.

ART. 3 – Finalità

Scopo del presente disciplinare è quello di dotare il Comune di Torretta di un Nuovo strumento democratico che disponga le procedure di rilascio, rinnovo, duplicato, sostituzione dei **“Contrassegni per Disabili ”** nonché quelle di istituzione sia degli **“Stalli di Sosta per disabili”** sia degli **“Stalli di Sosta personalizzati per disabili”**, nel rispetto della legislazione vigente.

Le persone diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita ed i non vedenti possono ottenere, previa visita medica che attesti tale condizione, il **“contrassegno per disabili”**.

Il possesso del contrassegno per disabili consente di poter richiedere, in determinati casi, stabiliti dal presente Regolamento, la concessione degli **“stalli di sosta personalizzati”**.

ART. 4 – Ufficio Competente

Sono di esclusiva competenza del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Torretta tutti gli atti di pertinenza del presente regolamento, tra cui:

- La predisposizione dell'apposita modulistica;
- L'accoglimento Istanze Rilascio Contrassegni Disabili, permanenti o temporanei;
- L'accoglimento Istanze istituzione stalli di sosta, generici o personalizzati;
- L'istruttoria delle pratiche di Rilascio Contrassegni Disabili, permanenti o temporanei;
- L'istruttoria delle pratiche di istituzione stalli di sosta, generici o personalizzati;
- Il rilascio Contrassegni Disabili, Permanenti o Temporanei;
- L'istituzione degli stalli di sosta, generici o personalizzati, ed emissione delle relative ordinanze.

Il Responsabile del Procedimento relativamente a tutti gli atti di cui al comma precedente è il Responsabile del Comando di Polizia Municipale del Comune di Torretta, o suo delegato.

CAPO II – CONTRASSEGNO DISABILI

ART. 5 – AVENTI DIRITTO

Il contrassegno può essere richiesto dalle **“persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”**.

La disabilità può anche essere temporanea.

Sono esentati dalla visita medico legale e dalla presentazione della certificazione ai sensi della Legge 05/2012 le persone non vedenti (“Ciechi Assoluti” ai sensi della Legge 138/2001).

ART. 6 – MODALITÀ DI UTILIZZO

Il contrassegno è strettamente personale e, pertanto, **può essere utilizzato unicamente in presenza dell'intestatario, non è riferito ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida.**

Il contrassegno va esposto in originale, in maniera ben visibile, sul parabrezza anteriore del veicolo quando il disabile è alla guida o è a bordo del veicolo accompagnato da terzi, ed è valido su tutto il territorio Italiano. Ove non esposto, il veicolo non beneficia delle facilitazioni previste e sarà sanzionato e, se occorre, rimosso ai sensi del C.d.S..

ART. 7 – AGEVOLAZIONI PER AVENTI DIRITTO

Il contrassegno di parcheggio per disabili, esibito, di norma, all'interno del veicolo, ben visibile, nella parte anteriore, così come specificato nell'Art. 6 del presente Regolamento, può essere utilizzato per:

- Il parcheggio nelle aree di sosta (evidenziate mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale) riservate ai veicoli al servizio delle persone disabili titolari dello speciale contrassegno (sempre che tali aree non siano "personalizzate", cioè individuate mediante apposita segnaletica indicante il numero del "contrassegno parcheggio per disabili" esclusivamente autorizzato ad usufruirne);
- Il transito nelle Zone a Traffico Limitato;
- La deroga all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se il veicolo è lasciato in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato (art. 188, comma 3, D.Lgs. 285/92), qualora venissero istituite.
- La fermata del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico; Inoltre, il veicolo al servizio della persona disabile, titolare del contrassegno parcheggio per disabili, non può essere bloccato (con chiave a ganascia) o rimosso, ai sensi dell'art. 354 comma 4 e dell'art. 355 comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

ART. 8 – Divieti

A. Il Contrassegno di parcheggio per disabili, anche se esposto, non autorizza alla sosta:

- Sui marciapiedi;
- Negli spazi riservati ai mezzi pubblici;
- Sulle aree destinate al mercato ed ai veicoli per il carico e scarico di cose, nelle ore stabilite, qualora istituiti;
- Negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia;
- In corrispondenza o prossimità delle intersezioni;
- Sugli sbocchi dei passi carrabili;
- In corrispondenza di dosso o curva;
- In senso contrario a quello di marcia;
- Sugli attraversamenti pedonali e ciclabili;
- In prossimità ed in corrispondenza dei segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista;
- In corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- In seconda fila;
- Nelle zone in cui la sosta sia stata vietata per particolari esigenze di carattere tecnico o igienico sanitarie, salvo che le relative ordinanze non dispongano diversamente;

- In ogni luogo dove la sosta rechi comunque un grave intralcio alla circolazione stradale o alla pubblica incolumità e in prossimità delle scuole.

B. Il Contrassegno di parcheggio per disabili, anche se esposto, non autorizza alla circolazione:

- Nelle strade dove la stessa sia stata sospesa o limitata per motivi d'incolumità pubblica o per esigenze tecniche;

C. E' vietato esporre il contrassegno disabili "accompagnatore" e quindi sostare sui posti per disabili se il servizio di "accompagnamento" è terminato. Ad ogni buon conto si intende precisare che il "servizio di accompagnamento":

Inizia quando: l'accompagnatore parcheggia l'autovettura nei pressi dell'abitazione del disabile su posto disabili generico ed espone l'idoneo tesserino;

Termina quando: l'accompagnatore lascia il disabile presso la propria abitazione o altra struttura. In questa fase è tenuto a rimuovere immediatamente il tesserino dal cruscotto.

Per tutto il periodo in cui l'accompagnatore è in compagnia del disabile può usufruire di tutte le agevolazioni concesse al possessore del contrassegno.

D. E', inoltre, vietato, pena decadenza e ritiro del Contrassegno:

- Utilizzare il contrassegno in assenza dell'intestatario;
- Realizzare e utilizzare copie del contrassegno;
- Utilizzare contrassegni contraffatti o scaduti.

ART. 9 – Rilascio Contrassegno Disabili Permanente

Il contrassegno permanente ha una validità di cinque anni.

Per il rilascio è necessario presentare, presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Torretta, apposita istanza corredata da:

- Certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza in cui sia indicato che il diritto al contrassegno di parcheggio per disabili è stato riconosciuto in via permanente o verbale dall'ASL ai sensi dell'Art. 3/c. 3 della Legge 104/92 o verbale INPS ai sensi della Legge 102/99 a condizione che vi sia indicato che la persona ha "capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" ex Art. 188 del D.L.gs. 285/92 e Art.381 D.p.r. Nr.495/92 e "ss.mm.ii." e che la pratica è "non rivedibile" (ovvero che è rivedibile specificatamente per il rilascio/rinnovo del contrassegno di parcheggio per disabili);
- Copia del documento d'Identità del richiedente disabile;
- Eventuale copia del Documento d'Identità del curatore/tutore o altro soggetto legittimato a curarne gli interessi;

- Istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Torretta (allegato A - p. 1);
- Nr. 2 Fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell'autorizzazione e una sull'istanza).

A norma dell'Art. 1 del D.P.R. 151/2012, che prevede l'apposizione della firma del disabile sul nuovo modello di contrassegno, non è possibile procedere al rilascio per delega.

ART. 10 – Rinnovo Contrassegno Disabili Permanente

Per il rinnovo è necessario presentare, presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Torretta apposita istanza corredata da:

- Certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;
- Copia del documento d'identità della persona disabile;
- Eventuale copia del documento d'identità del curatore/tutore o altro soggetto legittimato a curarne gli interessi;
- Istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato, reperibile presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Torretta (allegato A – p.2);
- Nr. 2 Fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell'autorizzazione e una sull'istanza);
- Vecchio contrassegno per disabili.

A norma dell'Art. 1 del D.P.R. 151/2012, che prevede l'apposizione della firma del disabile sul nuovo modello di contrassegno, non è possibile procedere al rilascio per delega.

ART. 11 – Rilascio Contrassegno Disabili Temporaneo

Il contrassegno temporaneo ha una validità riconosciuta dall'apposito certificato per un periodo inferiore ai cinque anni.

Per il rilascio è necessario presentare, presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Torretta, apposita istanza corredata da:

- Certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza in cui sia indicato che il diritto al contrassegno di parcheggio per disabili è stato riconosciuto in via temporanea o verbale ASL ai sensi dell' Art. C. 3 della Legge 104/92 o verbale INPS ai sensi della Legge 102/09 a condizione che vi sia indicato che la persona ha "capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" ex art. 381 del D.P.R. Nr.495/92" e che la pratica è "rivedibile";

- Copia del documento d'Identità del richiedente disabile;
- Eventuale copia del Documento d'Identità del curatore/tutore o altro soggetto legittimato a curarne gli interessi;
- Istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Torretta (allegato A – p. 1);
- Nr. 2 Fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell'autorizzazione e una sull'istanza).

A norma dell'Art. 1 del D.P.R. 151/2012, che prevede l'apposizione della firma del disabile sul nuovo modello di contrassegno, non è possibile procedere al rilascio per delega.

ART. 12 – Rinnovo Contrassegno Disabili Temporaneo

Per il rinnovo è necessario presentare, presso l' Ufficio di Polizia Locale del Comune di Torretta, apposita istanza corredata da:

- Certificato medico rilasciato dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza (medico di base);
- Copia del documento d'identità della persona disabile;
- Eventuale copia del documento d'identità del curatore/tutore o altro soggetto legittimato a curarne gli interessi;
- Istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Torretta (allegato A = p.2);
- Nr. 2 Fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell'autorizzazione e una sull'istanza);
- Vecchio contrassegno per disabili.

A norma dell'Art. 1 del D.P.R. 151/2012, che prevede l'apposizione della firma del disabile sul nuovo modello di contrassegno, non è possibile procedere al rilascio per delega.

ART. 13 – Sostituzione/Duplicato

La sostituzione ed il duplicato del contrassegno può essere richiesta, presentando apposita istanza presso l' Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Torretta, qualora lo stesso sia deteriorato e/o inutilizzabile, corredata da:

- Copia del documento d'identità della persona disabile;
- Eventuale copia del documento d'identità del curatore/tutore o altro soggetto legittimato a curarne gli interessi;

- Istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile presso l' Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Torretta (allegato A – p.3) ;
- Nr. 2 Fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell'autorizzazione e una sull'istanza);
- Vecchio contrassegno per disabili.

A norma dell'Art. 1 del D.P.R. 151/2012, che prevede l'apposizione della firma del disabile sul nuovo modello di contrassegno, non è possibile procedere al rilascio per delega.

ART. 14 – Furto o Smarrimento del Contrassegno

In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.

Per il rilascio del duplicato, a seguito di furto o smarrimento del documento, dovrà essere effettuata richiesta, presentando apposita istanza presso l' Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Torretta, corredata da:

- Copia del documento d'identità della persona disabile;
- Eventuale copia del documento d'identità del curatore/tutore o altro soggetto legittimato a curarne gli interessi;
- Istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile presso l' Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Torretta (allegato A – p.4);
- Nr. 2 Fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell'autorizzazione e una sull'istanza);
- Denuncia di furto o di smarrimento.

A norma dell'Art. 1 del D.P.R. 151/2012, che prevede l'apposizione della firma del disabile sul nuovo modello di contrassegno, non è possibile procedere al rilascio per delega.

ART. 15 – Decadenza del Contrassegno

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

I contrassegni non più validi dovranno essere restituiti entro 5 giorni all' Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Torretta.

In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione entro 5 giorni del contrassegno all' Ufficio di Polizia Municipale che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione.

Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva all' Ufficio di Polizia Municipale, specialmente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

Il contrassegno, in presenza di violazione di quanto stabilito dal presente Regolamento, è immediatamente ritirato dall'Agente che ne ha accertato l'uso indebito e/o improprio ed inviato all'ufficio comunale competente che provvede alla sospensione dell'autorizzazione per 2 mesi dal ritiro. Nel caso di ulteriore accertamento l'autorizzazione è revocata.

Prima della sospensione/revoca del contrassegno disabili ed entro 15 giorni dall'accertamento della violazione, il titolare ha il diritto di inviare memorie o controdeduzioni scritte che saranno valutate dall'Ufficio di Polizia Municipale di Torretta.

Il contrassegno scaduto è immediatamente ritirato dall'Agente ed inviato all' Ufficio competente dell'Ente emittente che provvede al rinnovo qualora permangano i requisiti del rilascio.

L'Ufficio di Polizia Municipale di Torretta potrà effettuare, anche a campione, verifiche annuali, in particolare per la verifica dei seguenti requisiti:

- decesso del titolare;
- cambio di residenza del titolare;
- scadenza della concessione non più rinnovabile;
- sussistenza dei requisiti di rilascio.

CAPO III – STALLI DI SOSTA PER DISABILI

ART. 16 – Definizione ~~Area~~ di Parcheggio

Ai fini del presente Regolamento si definisce area di parcheggio una zona pubblica in uno spazio ben definito (una via, un piazzale, uno slargo, ecc.) ove la sosta è consentita e regolamentata e sono fisicamente disegnati a terra le aree di parcheggio per i mezzi.

ART. 17 – Stalli di ~~Sosta~~ Generici per Disabili

Le aree di parcheggio riservate alle persone diversamente abili devono essere delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono inoltre essere affiancate da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiedi.

L'Ente, tramite l'Ufficio competente, individuato nel Servizio di Polizia Municipale di Torretta, cui spetta la valutazione dell'istituzione degli stalli di Sosta per Disabili, identifica e rimodula, tenendo conto della densità demografica e delle zone ad alta intensità di traffico, le aree da destinare a parcheggi generici per disabili.

Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità, nonché degli esercizi pubblici (es. Comune, Scuole, Biblioteche, Chiese, Cimiteri, Strutture sportive e ricreative, ecc) è predisposta almeno un'area di parcheggio riservata ai diversamente abili, in rapporto 1:50 dei posti auto a disposizione (cfr. Art. 8.2.3 del D.M. 14/07/1989, n.236 e Art. 11 del DPR 24/07/1996, n. 503) salva la previsione di altri parcheggi riservati, non personalizzati.

Saranno predisposti altri parcheggi riservati, non personalizzati, ovunque altre disposizioni di legge lo prevedano (D.P.R. 27/04/1978, Nr. 384 e ss.mm.ii.).

In particolare, qualora istituiti, nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo **della durata della sosta** ovvero con custodia dei veicoli, deve essere riservato gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

Nelle vicinanze degli Uffici Pubblici gli stalli di sosta per disabili possono essere utilizzati per un periodo massimo di due ore.

L'istituzione dei parcheggi per disabili di cui ai commi precedenti avviene tramite apposita Ordinanza Dirigenziale del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

Le associazioni di volontariato con sede nel comune Torretta ed in possesso di autoveicoli per il trasporto disabili possono richiedere l'assegnazione di uno spazio di sosta nelle adiacenze delle proprie sedi, compatibilmente con le puntuali esigenze della viabilità, del traffico e della sosta.

ART. 18 – Stalli di Sosta Personalizzati per Disabili

Per l'istituzione dello stallo di Sosta personalizzato nei pressi di abitazione e/o luogo di lavoro del disabile, è necessario presentare apposita istanza diretta all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Torretta (allegato B).

La domanda per l'istituzione del parcheggio per disabili personalizzato potrà essere presentata, compilando l'apposito modulo, dai titolari di contrassegno che non dispongano di **parcheggio pertinenziale**, o di altro parcheggio di proprietà di un componente del nucleo familiare convivente, ovvero di possederlo non idoneo.

L'Istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione della Commissione Medica che attesti la condizione **di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, o cecità totale**; ovvero copia del certificato di disabilità totale e permanente con **impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore** rilasciato dall'Autorità Sanitaria Locale competente ovvero, nel caso di persone non vedenti, copia del certificato di disabilità rilasciato dall'apposita Commissione Medica per l'accertamento delle disabilità civili;
- Copia della patente di guida speciale, se in possesso;

- Copia della carta di circolazione del veicolo adattato di cui si dispone, se in possesso; ovvero copia della carta di circolazione del veicolo, a tre o più ruote, di sua proprietà dalla quale risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli Artt. 327 e 328 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

- Copia del contrassegno disabili;

- Autocertificazione con la quale il disabile attesta di **non disporre di parcheggio pertinenziale privato** o di altro parcheggio di proprietà di un componente del nucleo familiare convivente, ovvero di possederlo non idoneo. La veridicità di tale dichiarazione nonché la non idoneità verrà verificata tramite successivo ed insindacabile sopralluogo da parte degli Agenti del Servizio di Polizia Locale (allegato H).

Il titolare di uno stallo di sosta personalizzato di cui al comma 1 può richiedere uno stallo riservato per la sosta nelle immediate adiacenze del luogo dove esercitano l'attività lavorativa, autonoma o dipendente, mediante presentazione di apposita domanda e/o dichiarazione del datore di lavoro attestante l'assenza di stalli di sosta per disabili.

In casi eccezionali, caratterizzati dalla gravità dell'invalidità che comporti l'incapacità di deambulare autonomamente, nonché da contingenti e comprovate necessità specifiche in cui si trova l'invalido o nel caso in cui venga documentata l'esigenza di frequenti e ripetuti spostamenti dello stesso, in deroga a quanto previsto dai precedenti punti del presente articolo, lo stallo di sosta personalizzato è concesso anche a favore dei minori e di titolari del contrassegno non abilitati alla guida e che non abbiano un veicolo di loro proprietà. In tal caso, comunque, occorre il parere favorevole vincolante espresso dal Comandante del Servizio di Polizia Municipale e dall'Assistente Sociale. La richiesta di concessione dovrà essere presentata dall'interessato o nel caso di incapacità legale dello stesso, dal tutore e nel caso di minorenni dall'esercente la patria potestà.

Le opere per la realizzazione della rampa saranno eseguite dalla pubblica amministrazione ed esenti da qualsiasi imposta.

ART. 19 – Soppressione di spazi di sosta riservati ai disabili

Qualora vengano a decadere le motivazioni che hanno portato alla predisposizione dello spazio di sosta a servizio di persone disabili, sia generico che personalizzato, l'Ufficio Comunale competente, può provvedere alla soppressione/rimodulazione dello stesso.

Il titolare del contrassegno disabili o i familiari che fruiscono dello stallo di sosta, sia generico che personalizzato, qualora venissero a decadere le condizioni e le motivazioni che hanno portato alla sua realizzazione, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale di Torretta che avvierà le procedure per la sua soppressione/rimodulazione.

ART. 20 – Ridotti spazi personalizzati di transito per carrozzelle per disabili o analoghi presidi.

Il disabile che per gli spostamenti utilizza idonea carrozzella o analogo presidio sanitario

potrà ottenere la concessione di un ridotto spazio personalizzato, di metri 1,20 di larghezza, in corrispondenza dell'ingresso dell'unità immobiliare ove risiede, alle seguenti condizioni :

- a) sia titolare del contrassegno disabili di tipo permanente rilasciato dal Comune ;
- b) deambuli esclusivamente con la carrozzella per disabili o altro analogo presidio sanitario;
- c) il marciapiede lungo l'isolato di riferimento sia privo degli scivoli di cui all'art. 158, comma 2,lett. g) d.lgs. 285/1992 e s.m.i.;
- d) non sia già stato autorizzato a fruire dello spazio per la sosta di un autoveicolo ai sensi dell'art. 381 D.P.R. 495/92 e del presente Regolamento;
- e) non dispone di un parcheggio privato o di diversa area similmente adibita nelle immediate vicinanze dell'abitazione da cui potersi immettere direttamente sulla pubblica strada.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

21 – Sanzioni

Fermi restando comportamenti riconducibili ad ipotesi di reato, nel qual caso dovrà informarsi la competente autorità giudiziaria, nonché fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a specifiche fattispecie riconducibili all'art. 188 del vigente Codice della Strada, ovvero ad altra violazione del presente Regolamento, verrà comminata ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, una sanzione amministrativa da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 300,00 (euro trecento/00).

Non sono in nessun caso soggetti a rimozione o blocco delle ruote, i veicoli che espongono il contrassegno originale, a meno che detti veicoli non rechino intralcio o pericolo per la circolazione.

ART. 22 – Disposizioni finali e transitorie

Le concessioni relative agli stalli di sosta personalizzati già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono confermate fino alla prima data di scadenza del contrassegno di parcheggio per disabili. Successivamente a tale data il beneficio sarà ulteriormente concesso a condizione che sussistano le condizioni previste dal presente Regolamento.

Il presente regolamento costituito da n.22 artt. entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso e abroga tutti i Regolamenti esistenti in materia.